

## **Le Sanzioni Disciplinari per Docenti e ATA**

### **Fino a dieci giorni di sospensione ATA è competente il DS**

Per il **Personale ATA**, evidenzia l'USR, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. **55 bis**, commi **1** e **4**, in combinato disposto con il comma 9 quater, del novellato D. Lgs. n. **165/2001**, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", **non oltre trenta giorni** dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti **punibili con sanzioni inferiori o uguali alla sospensione dal servizio per 10 giorni con privazione della retribuzione**, contestano l'addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma **4** del predetto art. **55 bis**.

### **La competenza oltre i 10 giorni di sospensione per gli ATA**

Per i comportamenti posti in essere dal **Personale ATA** in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, punibili con sanzioni **più gravi della sospensione per 10 giorni**, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", entro 10 giorni dalla piena conoscenza del fatto, trasmettono gli atti al medesimo **U.P.D.** (individuato ai sensi del seguente art. come previsto dall'art. 55 bis comma 4 del citato D. Lgs. 165/2001 novellato).

### **DS competente a sanzionare docenti fino alla censura**

Per il personale docente ed educativo presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 55 bis, commi 1 e 4, in combinato disposto con il comma 9 quater, del novellato D. Lgs 165/2001, rileva l'USR, (**in base a ormai costante interpretazione sistematica della Suprema Corte di Cassazione**), i Dirigenti responsabili delle "Strutture", non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili **con sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, oltretutto per sanzioni fino alla censura**, contestano l'addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del predetto art. 55 bis.

## **La competenza oltre la censura per sanzioni contro i docenti**

Per i comportamenti posti in essere dal **Personale docente ed educativo** in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, punibili con sanzioni **più gravi della censura**, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", entro 10 giorni dalla piena conoscenza del fatto, trasmettono gli atti al medesimo U.P.D. (individuato ai sensi del seguente art. 2.1) come previsto dall'art. 55 bis comma 4 del citato D. Lgs. 165/2001 novellato.

**Sindacato Autonomo Unicobas Scuola & Università Cosenza**